



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet rca.consulenzeciesse.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* , l'IVASS ha ricevuto una segnalazione in relazione al sito internet *rca.consulenzeciesse.it* e all'attività assicurativa abusiva svolta attraverso lo stesso;
- b) il dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e in *home page* riporta i seguenti riferimenti apparentemente riconducibili alla società *omissis*
- ; il sito inoltre riporta l'e-mail *omissis* e un numero di telefonia mobile;
- c) il sito internet *rca.consulenzeciesse.it* non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto a *omissis* di riconoscere o disconoscere la titolarità del sito *rca.consulenzeciesse.it* e di rispondere entro 3 (tre) giorni;
- e) la società ha risposto nella stessa data *omissis* ,
dichiarando la propria estraneità al sito
omissis ;
- f) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto informazioni sul sito, sul suo titolare e sul suo utilizzo all'indirizzo *omissis* presente in *home page*, assegnando 3 (tre) giorni per la risposta. Alla richiesta non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;
- g) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com*, è emerso che il sito è stato registrato in *internet* il 16/07/2025 attraverso *Tucows.com (Registrar)*; è stato inoltre rilevato che il nominativo del soggetto che lo ha registrato (*Registrant*) coincide con la società che ne ha disconosciuto la titolarità e che

l'amministratore di contatto coincide con il rappresentante legale di quest'ultima;

- h) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto al *Registrar* informazioni sul sito, sul soggetto che lo ha registrato ovvero che risulta esserne l'intestatario, assegnando il termine di 3 (tre) giorni per rispondere;
- i) in data *omissis* , il *Registrar* ha fornito risposta suggerendo di indirizzare la richiesta sul sito alla società SiteGround Spain SL, alla quale *omissis* , l'IVASS ha inviato una nuova richiesta sul sito e sul suo titolare che non è stata riscontrata dal destinatario entro il termine di 3 (tre) giorni concesso per la risposta;
- j) è stato inoltre rilevato che il dominio principale www.consulenzeciesse.it, di cui rca.consulenzeciesse.it costituisce un sottodominio, risultava inaccessibile e presente nella pagina del RUI dedicata a *omissis* , collaboratrice di *omissis* per effetto della registrazione operata in data 8/07/2025 attraverso accesso al Portale Nuovo RUI;
- k) in data *omissis* , l'IVASS ha chiesto a *omissis* di e alla collaboratrice *omissis*

fornire informazioni sul dominio principale www.consulenzeciesse.it e sul sottodominio rca.consulenzeciesse.it;

- l) in data *omissis* , l'intermediario ha dichiarato l'estraneità della collaboratrice *omissis* rispetto alla titolarità del sottodominio rca.consulenzeciesse.it e riferito che il dominio www.consulenzeciesse.it era stato erroneamente dichiarato dalla stessa collaboratrice come proprio in luogo del dominio a lei riconducibile, *omissis* . Nella stessa comunicazione l'intermediario ha fatto presente di aver regolarizzato la situazione all'interno del Portale RUI, inserendo il dominio corretto e rimuovendo quello errato;

m) mentre consulenzeciesse.it risulta correntemente inattivo, il dominio *internet rca.consulenzeciesse.it* risulta alla data odierna ancora attivo e non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet rca.consulenzeciesse.it* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet rca.consulenzeciesse.it*.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

]